



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
- VISTO** l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021 ("art.3, comma2, Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.");
- VISTO** il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative prot. N. 1162 del 09.09 ;

EMANA

Il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo3, comma3 dell'Accordo.

ARTICOLO 1 - Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

- 1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
- 2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio
- 3) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e di connessi adempimenti.

ARTICOLO 2- Contingenti

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- Per quanto riguarda le attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali, è indispensabile la presenza di tutti i docenti del consiglio di classe interessato, 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso e 1 assistente amministrativo.

- Per quanto riguarda la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio, è indispensabile la presenza di: 1 collaboratore scolastico per plesso ove mantenuto il servizio di refezione.
- Per quanto riguarda gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e di connessi adempimenti è indispensabile la presenza di: DSGA e/o assistente amministrativo e un collaboratore scolastico per l'eventuale apertura dei locali degli Uffici di Segreteria.

Il Dirigente scolastico individua, sulla base della comunicazione del personale e dei criteri individuati nel protocollo, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

I nominativi del personale incluso nei contingenti sono comunicati agli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il lavoratore ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione.

Laddove la sostituzione sia possibile deve essere comunicata all'interessato entro le 24 ore successive.

ARTICOLO 3- Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- volontarietà
- in subordine, rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto.

ARTICOLO 4- Raccolta delle adesioni

Il Dirigente scolastico invita il personale, in forma scritta, e tramite modulo compilabile online inviato per e-mail o tramite adesione con utilizzo del Registro Elettronico (sezione Albo Sindacale), a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria intenzione, **entro il 4° giorno dalla comunicazione**.

Si ricorda che la dichiarazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile (non è più prevista la possibilità di mutamento di parere), salvo il caso in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le prestazioni indispensabili.

ARTICOLO 5- Comunicazioni alle famiglie

Tramite sito internet, la scuola comunica alle **famiglie almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero** le seguenti informazioni:

- a. le informazioni sullo sciopero (giorno/i, durata);
- b. l'indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato lo sciopero;
- c. l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

- d. l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale;
- e. le motivazioni inerenti alla vertenza;
- f. i dati relativi
 - alla rappresentatività a livello nazionale;
 - alle % di voti ottenuti dalle stesse organizzazioni nelle ultime elezioni RSU avvenute a livello di singola istituzione scolastica;
 - alle % di adesione registrate, sempre a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito.

ARTICOLO 6- Informazione relativa alle adesioni allo sciopero

Il Dirigente scolastico è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, e comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Si ricorda che il limite individuale di sciopero è fissato a 40 ore per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (equivalenti a 8 giorni) e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni) per gli insegnanti della scuola secondaria.

Il Dirigente Scolastico
Elena Ferrari